



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL ..... PROT. N. ....)

CODICE N. \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO

SETTORE N. \_\_\_\_\_

SERVIZIO N. \_\_\_\_\_

5 FEB. 2010

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 886 del 09 FEB. 2010

**OGGETTO:**Giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per una *centrale termoelettrica a biomasse* da ubicarsi nel Comune di Crotona, S.S. 106 Località Passovecchio.  **Rettifica DDG n° 15161 del 11/08/2009**  
Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a.  
[Codice IPPC 1.1]

Settore Ragioneria  
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

**Il Dirigente del Settore**

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Parte \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** il DDG n° 15161 del 11/08/2009 “*Giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel comune di Crotona , S.S. 106 località Passovecchio. Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a*”;

**VISTA** la nota trasmessa dalla Ditta Biomasse, prot. n° 810 del 23/11/2009 e acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n° 23429 del 23/11/2009, nella quale venivano segnalati alcuni errori materiali contenuti nel predetto DDG n° 15161 del 11/08/2009, nonché contestata la prescrizione di cui a pagina 5-punto 10 dell'Allegato 1 (*Prescrizioni*), e conseguentemente veniva effettuata richiesta di rettifica;

**VISTO** il parere reso a tal proposito dal Nucleo VIA-VAS-IPPC, acquisito agli atti del Dipartimento Politiche dell'Ambiente al prot. n° 732 del 12/01/2010;

**PRESO ATTO** che per mero errore di trascrizione al punto 3 del suddetto DDG è stato riportato il termine “*discarica*”;

**PRESO ATTO**, altresì, che nell'Allegato 1 (*Prescrizioni*) a pag. 3 - punto 16, ed a pag. 5 - punto 1, sono state riportate rispettivamente le seguenti prescrizioni:

- “*il gestore deve acquisire autorizzazione allo scarico delle acque reflue e di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le necessarie autorizzazioni previste per gli approvvigionamenti idrici prima della messa a regime dell'attività*”;
- “*dovrà essere accessibile un punto di campionamento anche a valle della vasca di prima pioggia. Lo scarico nel torrente “Passo Vecchio” dovrà rispettare la Tab. 3 dell'allegato alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ed avere Nulla-Osta idraulico dell'Ente gestore del mezzo recettore, oltre il soddisfacimento delle competenze demaniali (compreso quanto attiene il prelievo di acque pubbliche sotterranee o superficiali)*”;

**CONSIDERATO** che le autorizzazioni richieste nelle predette prescrizioni sono in realtà sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** altresì che il Nucleo VIA-VAS-IPPC nel parere prot. n° 732 del 12/01/2010 ha confermato la prescrizione di cui a pagina 5 - punto 10 dell'Allegato 1 (*Prescrizioni*);

**RITENUTO** che debba procedersi, per tutto quanto predetto e considerato, alla rettifica del predetto decreto DDG n. 15161 del 11/03/2009;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

### DECRETA

per quanto indicato in narrativa

1. Nell'Allegato 1 (*Prescrizioni*) al decreto DDG n° 15161 del 11/08/2009 “*Giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel comune di Crotona , S.S. 106 località Passovecchio. Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a*”:

- al punto 3 del Decreto la parola “*discarica*” viene sostituita dalle seguenti parole “*centrale termoelettrica*”;
- a pag. 5 è soppressa la seguente prescrizione: “*il gestore deve acquisire autorizzazione allo scarico delle acque reflue e di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le necessarie autorizzazioni previste per gli approvvigionamenti idrici prima della messa a regime dell'attività*”;
- a pag. 3 è soppressa la seguente prescrizione: “*dovrà essere accessibile un punto di campionamento anche a valle della vasca di prima pioggia. Lo scarico nel torrente “Passo Vecchio” dovrà rispettare la Tab. 3 dell'allegato alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ed avere Nulla-Osta idraulico dell'Ente gestore del mezzo recettore, oltre il soddisfacimento delle competenze demaniali (compreso quanto attiene il prelievo di acque pubbliche sotterranee o superficiali)*”;

2. E' confermata la seguente prescrizione riportata a pag. 5 - punto 10 dello stesso Allegato 1 (*Prescrizioni*):

- “*le attività di trattamento rifiuti, compreso lo stoccaggio, tali da causare effetti negativi e sensibili nell'ambiente circostante in termini di rumorosità, inquinamento odorigeno, impatto visivo ed emissioni di polveri in atmosfera, devono essere confinate in adeguato ambiente chiuso,*



*all'interno del quale realizzare condizioni di pressione negativa onde prevenire, tra l'altro, l'inquinamento odorigene";*

5. avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
  6. copia della presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Biomasse Italia S.p.a., al Comune di Crotona, alla Provincia di Crotona, all'ASP di Crotona, ed al Dipartimento Arpacal di Crotona;
- Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
DOTT.SSA G. ROSANNA SQUILLACIOTI



IL DIRIGENTE GENERALE  
DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO

